

## RIFERIMENTI NORMATIVI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188</b>   | <b>5</b>  |
| <b>TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI (1). (1)</b>  |           |
| <b>A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).</b> | <b>5</b>  |
| Articolo 1   | 5         |
| Articolo 2   | 5         |
| Articolo 3   | 5         |
| Articolo 4   | 5         |
| Articolo 5   | 5         |
| Articolo 6   | 5         |
| <b>LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228</b>   | <b>6</b>  |
| <b>ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE</b>  | <b>6</b>  |
| Art. 10  | 6         |
| Art. 11  | 6         |
| <b>Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale</b>  | <b>7</b>  |
| <b>CAPO I - Le sanzioni amministrative</b>   | <b>7</b>  |
| <b>SEZIONE I - Principi generali</b>   | <b>7</b>  |
| ...  | 7         |
| <b>SEZIONE II – Applicazione</b>   | <b>7</b>  |
| 13. Atti di accertamento   | 7         |
| 17. Obbligo del rapporto   | 7         |
| <b>Documento: Legge 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica</b>   | <b>9</b>  |
| Art. 16 Altre norme in materia di entrate  | 9         |
| Art. 17 Applicazione della legge   | 10        |
| <b>Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"</b>   | <b>11</b> |
| <b>Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI</b>   | <b>11</b> |
| Art. 16.   | 11        |
| <b>Legge 20 maggio 2003, n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali"</b>  | <b>11</b> |
| <b>Legge di conversione</b>  | <b>11</b> |
| Art. 1.  | 11        |
| Art. 1.  | 11        |
| Art. 1-bis.  | 11        |
| Art. 1-ter.  | 11        |
| Art. 1-quater.   | 12        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>DL N. 55 DEL 28 FEBBRAIO 1983 "PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL SETTORE DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1983"</b>  | <b>14</b> |
| <b>ART.27 comma 9</b>   | 14        |
| <b>D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223</b>   | <b>15</b> |
| <b>Capo VII - Adempimenti topografici ed ecografici</b>   | <b>15</b> |
| Articolo 38 Adempimenti topografici.  | 15        |
| Articolo 39 Aggiornamento del piano topografico.  | 15        |
| Articolo 40 Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali.  | 15        |
| Articolo 41 Adempimenti ecografici.   | 15        |
| Articolo 42 Numerazione civica.   | 16        |
| Articolo 43 Obblighi dei proprietari di fabbricati.   | 16        |
| Articolo 44 Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico.  | 16        |
| Articolo 45 Stradario.  | 16        |
| <b>Capo VIII - Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici</b>   | <b>16</b> |
| Articolo 46 Revisione delle anagrafi.   | 16        |
| Articolo 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.  | 17        |
| Articolo 48 Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente.   | 17        |
| Articolo 49 Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni.  | 17        |
| Articolo 50 Adempimenti dell'ufficio di statistica.   | 17        |
| <b>Capo IX - Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali</b>  | <b>17</b> |
| Articolo 51 Particolari compiti del sindaco.  | 17        |
| Articolo 52 Vigilanza del prefetto.   | 17        |
| Articolo 53 Vigilanza nelle regioni a statuto speciale.   | 18        |
| Articolo 54 Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.   | 18        |
| Articolo 55 Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni.   | 18        |
| Articolo 56 Procedura per l'applicazione delle sanzioni.  | 18        |
| <b>ISTAT-METODI E NORME, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici</b>  | <b>19</b> |
| <b>REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223) avvertenze e note illustrative</b>          | <b>19</b> |
| <b>allegato: istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici</b>   | <b>19</b> |
| <b>IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA</b>   | <b>19</b> |
| <b>13. Numerazione interna.</b>   | <b>19</b> |
| <b>Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 15 ottobre 1991 (Direttiva n. 1/Comstat)</b>   | <b>20</b> |
| <b>Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione (Direttiva n. 1/Comstat)</b> | <b>20</b> |
| Art. 1. Disposizioni di carattere generale  | 20        |
| Art. 2. Compiti dell'ufficio di statistica  | 21        |
| Art. 3. Organizzazione dell'ufficio di statistica   | 22        |
| Art. 4. Personale dell'ufficio di statistica  | 22        |
| Art. 5. Attrezzature dell'ufficio di statistica   | 23        |
| Art. 6. Attuazione della direttiva  | 23        |
| <b>Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 15 ottobre 1991 (Direttiva n. 2/Comstat)</b>   | <b>24</b> |
| Art. 1 Assetto organizzativo  | 24        |
| Art. 2. Personale degli uffici di statistica comunali   | 25        |

|   |           |
|---|-----------|
| Art. 3. Attività e compiti degli uffici di statistica comunali _____  | 25        |
| Art. 4. Attuazione della direttiva _____  | 26        |
| <b>D.LVO N. 285 DEL 30 APRILE 1992 NUOVO CODICE DELLA STRADA _____</b>  | <b>27</b> |
| Art. 2 Definizione e classificazione delle strade _____   | 27        |
| Art. 38. Segnaletica stradale. _____  | 29        |
| Art. 39. Segnali verticali. _____   | 31        |
| <b>DPR N.495 DEL 16 DICEMBRE 1992 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE<br/>DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA _____</b>   | <b>32</b> |
| art. 133 - Segnale NOME-STRADA (art. 39 C.s.). _____  | 32        |
| <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 APRILE 1994, N. 575 (IN GAZZ. UFF.,<br/>13 OTTOBRE 1994, N. 240). - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il<br/>rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli. _____</b> | <b>33</b> |
| ... _____   | 33        |
| Art. 1. Oggetto del regolamento. _____  | 33        |
| Art. 2. Procedimenti di rilascio della patente di guida e procedimenti ad esso connessi. _____  | 33        |
| Art. 3. Modifiche all'art. 116. _____   | 33        |
| Art. 7. Regolamenti _____   | 34        |
| Art. 7-bis. Sanzioni amministrative ( <i>articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003</i> ) _____   | 34        |
| <b>CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI N.21 DEL 21 MARZO 1967 VARIAZIONE<br/>TOPONOMI CITTADINI _____</b>   | <b>35</b> |
| <b>Circolare Ministero dell'Interno 29-06-1981, n. 7 OGGETTO: Legge 23 giugno 1927, n. 1188 -<br/>Toponomastica stradale e dedica di monumenti a personaggi contemporanei _____</b>   | <b>36</b> |
| <b>Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 1992 - competenze prefettizie - ____</b>  | <b>37</b> |
| <b>Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione 16-09-1994, n. 6916 OGGETTO:<br/>Trasferimento di residenza _____</b>  | <b>38</b> |
| <b>CIRCOLARE ISTAT N.5 DEL 4 FEBBRAIO 2000 PROT. 874 ADEMPIMENTI RICHIESTI AI<br/>COMUNI PER LA PREPARAZIONE DEL 14° CENSIMENTO GENERALE DELLA<br/>POPOLAZIONE _____</b>  | <b>39</b> |
| 1 - Adempimenti ecografici, onomastica stradale e numerazione civica _____  | 39        |
| <b>CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.10 DEL 8 MARZO 1991 ATTO DI<br/>DELIBERAZIONE DEL COMUNE IN MATERIA DI TOPONOMASTICA _____</b>  | <b>40</b> |
| <b>Dir. 24 ottobre 2000 - Segnaletica e criteri per l'installazione MINISTERO DEI LAVORI<br/>PUBBLICI _____</b>   | <b>41</b> |
| <b>1. OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA _____</b>   | <b>41</b> |
| <b>1.1 Premessa _____</b>   | <b>41</b> |
| 1.2 Normativa di riferimento _____  | 41        |
| 1.3 Relazione tra cura della strada e incidentalità stradale _____  | 41        |
| <b>2. POTERI E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE IN MATERIA DI<br/>SEGNALETICA _____</b>   | <b>42</b> |
| 2.4 Strade private aperte all'uso pubblico _____  | 42        |
| 2.5 Applicazione delle norme sulla segnaletica su particolari aree e su aree non ad uso pubblico ____   | 43        |
| 2.6 Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della strada _____   | 43        |
| 2.7 Le responsabilità degli Enti proprietari della strada in materia di manutenzione della segnaletica _  | 44        |
| 2.8 La responsabilità dell'Ente proprietario della strada nei confronti dei fornitori della segnaletica ____  | 44        |
| <b>5. IMPIEGHI NON CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE _____</b>  | <b>45</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| 5.3.2 Difformita' nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari _____  | 45        |
| 8. REPERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA _____   | 45        |
| 8.1 Adempimenti amministrativi per la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie _____  | 45        |
| 8.2 Copertura finanziaria delle spese per la segnaletica. Impiego irregolare dei proventi delle sanzioni pecuniarie _____  | 46        |
| <b>Corte di Cassazione Civile, sezione seconda.Sentenza 6501 del 11/03/2008. _____</b>   | <b>47</b> |
| <b>Estremi della Circolare inserita in archivio numero: 6790 data: 12/12/2002 proponente: CDS - Sezione IV _____</b>   | <b>50</b> |
| <b>Consiglio di Stato Sez. V, - 23 giugno 2003, sentenza n. 3716 _____</b>   | <b>56</b> |
| <b>    Uso pubblico - definizione - disciplina delle strade comunali e “vicinali” - la costituzione di servitù per destinazione. _____</b>   | <b>56</b> |
| <b>Consiglio di Stato - 23 gennaio 2008, sentenza n. 169 e TAR VENETO, SEZ. II, sentenza 24 gennaio 2008. STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO - DEFINIZIONE _____</b>   | <b>57</b> |
| <b>Ministero dei Trasporti – Parere n. 16789/2008 – Interventi in aree private aperte al pubblico. _____</b>   | <b>58</b> |
| <b>Altri riferimenti _____</b>   | <b>59</b> |
| <b>ISTAT Prot. n. 8282 del 04/12/2007 in risposta a richiesta chiarimenti Comune di Olbia prot. n. 99209 del 10/12/2007 _____</b>  | <b>59</b> |
| <b>ISTAT Prot. n. 2584 del 21/04/2008 in risposta a richiesta chiarimenti Comune di Olbia inviata tramite e-mail in data 18/03/2008, avente oggetto “assegnazione civici su edifici con accessi su più vie”, e ad integrazione della risposta ISTAT Prot. n. 8282 del 04/12/2007 _____</b> | <b>59</b> |
| <b>Segnalazioni e richieste di Enti e cittadini pervenute all’ufficio Toponomastica del Comune di Olbia _____</b>  | <b>59</b> |
| <b>legge regionale 5 marzo 2008: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008). art.1 commi 16-32 _____</b>   | <b>59</b> |
| <b>delibera e circolare applicativa l.r. 3/2008: circolare applicativa l.r. 3/2008 art.1 commi 16-32 – sportello unico per le attività produttive: semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi _____</b>            | <b>59</b> |

## **LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188**

### **TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI (1).**

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

#### **Articolo 1**

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto [o del sottoprefetto] (1), udito il parere della [deputazione di storia patria], o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione. Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

#### **Articolo 2**

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

#### **Articolo 3**

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

#### **Articolo 4**

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. Inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

#### **Articolo 5**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, [o rispettivamente i sottoprefetti] (1), a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

(1) Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

#### **Articolo 6**

Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la L. 17 aprile 1925, n. 473.

## **LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228**

### **ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

#### **Art. 10**

Il comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n° 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

#### **Art. 11**

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000 (1).

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente articolo 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 (1).

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha

accertato la contravvenzione (2).

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa (3) per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato, da ultimo, dall'art. 27, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in l. 26 aprile 1983, n. 131.

(2) Vedi, ora, l'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) In origine «ammenda».

# **Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale**

## **CAPO I - Le sanzioni amministrative**

### **SEZIONE I - Principi generali**

...

### **SEZIONE II – Applicazione**

...

#### **13. Atti di accertamento**

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 c.p.p.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

...

#### **17. Obbligo del rapporto**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, dal TU. per la tutela delle strade approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e, negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del d.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza .

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

## **Documento: Legge 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica**

(G.U. n. 303 del 28 dicembre 1993 - Suppl. Ord.)

...

### **Art. 16 Altre norme in materia di entrate**

1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, é sostituita da quella di cui alla tabella B allegata alla presente legge.
2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, é sostituito da quello di cui alla tabella C allegata alla presente legge.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18; 19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non é dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 86 della citata tariffa.
6. É abrogato l'art. 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.
7. All'art. 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente".
8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica.
9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le armi sportive, restano ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1969, n. 323, per l'esercizio dell'attività sportiva del tiro a volo.
10. Nell'art. 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo la parola: "fusioni" é inserita la seguente: ", scissioni".
11. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali:
  - a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;
  - b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, é operata, se l'oggetto dell'attività é modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;
  - c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, continuano ad

applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa;

d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'art. 35, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

12. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.

13. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 50, comma 4, le parole: "art. 2502" sono sostituite dalle seguenti: "art. 2502-ter"; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le scissioni di società di ogni tipo, la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della società scissa, o della parte di esso trasferito alle società beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti";

b) nell'art. 4, comma 1, lettera b), della parte I della tariffa, dopo le parole: "fusione tra società" sono inserite le seguenti: ", scissione delle stesse"; nella nota IV) allo stesso articolo, dopo le parole: "società risultante dalla fusione o incorporante" sono inserite le seguenti: "o la società beneficiaria della scissione".

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla società scissa";

b) nell'art. 6, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili già appartenenti alla società scissa".

15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 10, comma 2, dopo le parole: "di fusioni" sono inserite le seguenti: "e di scissioni";

b) nell'art. 4 della tariffa dopo le parole: "di atti di fusione" sono inserite le seguenti: "o di scissione".

16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi dell'art. 11-bis comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

17. Le entrate derivanti dal presente capo, nonché il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma.

18. Sull'indennità di missione continuativa si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## **Art. 17 Applicazione della legge**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1994.

**Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 Gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 5

Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 16.

*(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)*

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) – 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

**Legge 20 maggio 2003, n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2003

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali e' differito al 30 maggio 2003.

Art. 1-bis.

*1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «semestrale» e' sostituita dalla seguente: «annuale».*

Art. 1-ter.

*1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:*

*«Art. 268-ter (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis). - 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi*

indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura e' definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non e' consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullita', riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.

4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali gia' dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, e' dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo».

Art. 1-quater.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonche' del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, e' disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.

5. All'articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari».

6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: «con decreto di natura non regolamentare del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell'interno, di concerto con il».

7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono

utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.  
8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.  
9 Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.

11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni e' calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.

12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2».

13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo».

**DL N. 55 DEL 28 FEBBRAIO 1983 "PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL SETTORE DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1983"**

**ART.27 comma 9**

La misura della sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, è decuplicata.

...

## Capo VII - Adempimenti topografici ed ecografici

### Articolo 38 Adempimenti topografici.

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

### Articolo 39 Aggiornamento del piano topografico.

1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

### Articolo 40 Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali.

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

### Articolo 41 Adempimenti ecografici.

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

#### Articolo 42 Numerazione civica.

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

#### Articolo 43 Obblighi dei proprietari di fabbricati.

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

#### Articolo 44 Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico.

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono espliciti da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

#### Articolo 45 Stradario.

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

### Capo VIII - Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici

#### Articolo 46 Revisione delle anagrafi.

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Articolo 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

Articolo 48 Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente.

1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.
2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

Articolo 49 Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni.

1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Articolo 50 Adempimenti dell'ufficio di statistica.

1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

Capo IX - Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali

Articolo 51 Particolari compiti del sindaco.

1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.
2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

Articolo 52 Vigilanza del prefetto.

1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.

#### Articolo 53 Vigilanza nelle regioni a statuto speciale.

1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.

#### Articolo 54 Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.

1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.

2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

#### Articolo 55 Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni.

1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

#### Articolo 56 Procedura per l'applicazione delle sanzioni.

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe.

2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.

3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'articolo 11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

...

**REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223) avvertenze e note illustrative**

allegato: istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici

IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA

...

**13. Numerazione interna.**

...

Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la *numerazione interna*.

...

gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenute preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

## **Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 15 ottobre 1991 (Direttiva n. 1/Comstat)**

(Gazz. Uff. 17 dicembre 1991, n. 295)

Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione (Direttiva n. 1/Comstat)

### **IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA**

Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministero della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli Investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Preso atto della direttiva n. 285/Istat del 6 agosto 1990 inviata ai Ministeri ed alle aziende autonome dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale si richiama in particolare l'esigenza che l'ufficio di statistica, salvo eccezioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve essere unico nell'ambito della stessa amministrazione per motivi di chiarezza di competenze, di semplificazione di rapporti, di omogeneità operativa;

#### **Delibera la Direttiva n.1**

*Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione.*

#### **Art. 1. Disposizioni di carattere generale**

1. L'ufficio di statistica è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze organizzative od amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve avere carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.

2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.322/89 l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n.322/89, in possesso dell'amministrazione di appartenenza, sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'Amministrazione stessa reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso sono definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati.

4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa Amministrazione detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è

responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

5. Resta salva la facoltà di ogni amministrazione di condurre per propri scopi conoscitivi - avvalendosi del proprio ufficio di statistica ed attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Di tali iniziative dovrà comunque darsi comunicazione all'ISTAT, il quale fornirà all'Amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità.

6. L'affidamento da parte dell'amministrazione di intere e non semplicemente di singole fasi di una rilevazione ad organizzazioni esterne, potrà aver luogo solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, di provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. Di tale affidamento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ISTAT. In nessun caso i prodotti di rilevazioni di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.

7. Dei provvedimenti di istituzione o di riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data immediata comunicazione all'Istat perché possa esercitare i compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 322/89.

## Art. 2. Compiti dell'ufficio di statistica

1. L'ufficio di statistica, costituito o riorganizzato a norma del decreto legislativo n. 322/89, è tenuto a:

- promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale;

- fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;

- collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;

- contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

- attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per Sistema informativo statistico s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;

- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89.

## 2. Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'ISTAT:

Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'Istat;

Entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6, art. 6, del decreto legislativo n. 322/89), tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale.

3. L'ufficio di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria Amministrazione, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - denominazione dell'amministrazione - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità della singola amministrazione a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni, vi provvederà l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/89.

4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi con i dipendenti da altri uffici dell'Amministrazione di appartenenza che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta materia statistica.

## Art. 3. Organizzazione dell'ufficio di statistica

1. L'ufficio di statistica, quale organo del SISTAN, deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- attività di coordinamento statistico interno;
- rapporti con il Sistema statistico nazionale;
- produzione di statistiche, con particolare riguardo all'impiego dell'informazione amministrativa, finalizzate all'attività istituzionale dell'amministrazione di appartenenza;
- promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati; ricerca statistica; pubblicazioni;
- relazioni e comunicazioni.

2. L'ufficio può essere articolato per la materia oppure secondo le seguenti aree funzionali:

- area di coordinamento e collegamento;
- area della produzione e della ricerca;
- area della diffusione dell'informazione statistica.

## Art. 4. Personale dell'ufficio di statistica

1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le Amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici, ove ciò sia reso possibile dalle norme vigenti ed a fare uso della mobilità orizzontale del personale esuberante, che deve essere opportunamente selezionato, per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative.

4. L'eventuale qualificazione o riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica sarà svolta nei modi indicati dall'ISTAT, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. I responsabili degli uffici di statistica devono segnalare all'Istat le proprie esigenze in materia.

#### Art. 5. Attrezzature dell'ufficio di statistica

1. L'attrezzatura minima di un ufficio di statistica deve comprendere:

- una linea telefonica collegabile alla rete ITAPAC;
- almeno un personal computer dotato di scheda di collegamento in rete TD e con l'ISTAT per la trasmissione di dati e informazioni. Tale collegamento consentirà anche l'interrogazione delle banche-dati che l'ISTAT rende disponibili;
- almeno un programma di foglio elettronico, un programma di word-processing ed un pacchetto di gestione di data-base;
- un'apparecchiatura fax-simile;
- un'apparecchiatura per fotocopie.

#### Art. 6. Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'Amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

**Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 15 ottobre 1991 (Direttiva n. 2/Comstat)**

**(Gazz. Uff. 17 dicembre 1991, n. 295)**

**Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni (Direttiva n. 2/Comstat)**

## **IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA**

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del

Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica dei comuni, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili;

Visti gli articoli 10 e 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica di competenza statale (1);

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica dei comuni, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 5 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione" (2);

### **Delibera la Direttiva n.2**

#### **Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni.**

##### **Art. 1 Assetto organizzativo**

1. L'attività degli uffici di statistica dei comuni, quali componenti del SISTAN, è svolta in modo unitario anche in quei comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art. 13 della legge n. 142/90. Tale principio è rispettato, altresì, con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/89.

2. Gli uffici di statistica devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi del comune. Tale autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio stesso come settore a sé stante e ponendolo alle dirette dipendenze del sindaco al quale compete di sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia statistica. La loro inclusione in aree di coordinamento può avvenire solo previo assenso da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, i comuni possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile, secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

#### Art. 2. Personale degli uffici di statistica comunali

1. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale, che abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio potrà essere affidata a un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione statistica riconosciuti dall'ISTAT.

3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo sia quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'ISTAT.

4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici rese possibili dalle norme vigenti ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative, previo corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT.

#### Art. 3. Attività e compiti degli uffici di statistica comunali

1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici del comune ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso, l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici del comune, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto da parte degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile, nonché l'attività dei servizi d'informatica per la progettazione e la modificazione del sistema

informativo comunale limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89.

5. L'ufficio di statistica impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base.

#### Art. 4. Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

---

(1) Si vedano, ora, gli artt. 14 e 54 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

(2) Con riguardo agli uffici di statistica dei comuni, si vedano anche la direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica 18 dicembre 1992, n. 7/Comstat e le circolari dell'Istat 8 agosto 1994, n. 1/Sistan e 27 aprile 1999, n. 3/Sistan.

## **D.LVO N. 285 DEL 30 APRILE 1992 NUOVO CODICE DELLA STRADA**

...

### **Art. 2 Definizione e classificazione delle strade**

1 Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2 Le strade sono classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A Autostrade;

B Strade extraurbane principali;

C Strade extraurbane secondarie;

D Strade urbane di scorrimento;

E Strade urbane di quartiere;

F Strade locali

F bis Itinerari ciclopedonali

3 Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F bis ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada

4 E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5 Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario e' considerato il comando della regione militare territoriale.

6 Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono

A Statali, quando:

- a. congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
- b. congiungono tra loro i capoluoghi di regione, ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse. ovvero costituiscono diretti e importanti collegamenti tra strade statali;
- c. allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- d. servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automo bilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o flu viale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le

locali ta' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivi ta' comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

7 Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D e F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8 Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalita' indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade cosi' classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9 Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10 Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

### **Art. 38. Segnaletica stradale.**

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

- a. segnali verticali;
- b. segnali orizzontali;
- c. segnali luminosi;
- d. segnali ed attrezzature complementari.

2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorche' in difformita' con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41. prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43

3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessita' in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocita' pari o superiore a 70 km/h.

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicitazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marcano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.

Regolamento di Attuazione Art. 75 (Art. 38 Cod. str.)

## Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica

1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.

2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.

3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e 9, del Codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.

### **Art. 39. Segnali verticali.**

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: ...

A. segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

a. ...

b. segnali di identificazione strade;

c. ...

d. segnali di località e centro abitato;

e. segnali di nome strada;

f. ...

g. altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

2. altri segnali che indicano installazioni o servizi. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

## DPR N.495 DEL 16 DICEMBRE 1992 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

...

### **art. 133 - Segnale NOME-STRADA (art. 39 C.s.).**

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
  2. Nelle zone centrali della città il segnale NOME-STRADA può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
  3. I segnali NOME-STRADA hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.
  4. Il segnale NOME-STRADA può essere applicato:
    - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290);
    - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);
    - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
    - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
    - e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
  5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
  6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).
  7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).
- Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 APRILE 1994, N. 575 (IN GAZZ. UFF., 13 OTTOBRE 1994, N. 240).** - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

...

#### **Art. 1. Oggetto del regolamento.**

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio della patente di guida ed i procedimenti ad esso connessi, regolati dagli articoli 116 e seguenti del codice della strada, emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e modificato con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

#### **Art. 2. Procedimenti di rilascio della patente di guida e procedimenti ad esso connessi.**

1. Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Le prefetture adottano i provvedimenti di sospensione e revoca quando questi costituiscono sanzione amministrativa accessoria come conseguenza della commissione di illeciti amministrativi, di fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna.

3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 116, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 219, 228 del codice civile della strada si intendono modificati secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

#### **Art. 3. Modifiche all'art. 116.**

L'art. 116, comma 1, è sostituito dal seguente:

...

4. L'art. 116, comma 11, è sostituito dal seguente:

"L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento."

(I commi 5, 6 e 7 non sono stati ammessi al visto della Corte dei conti).

....

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

**pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162**

...

## **Art. 7. Regolamenti**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 7-bis. Sanzioni amministrative

***(articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)***

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari  
*(coma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)*

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI N.21 DEL 21 MARZO 1967 VARIAZIONE TOPONOMI CITTADINI**

A seguito della modifica di denominazione di vie e piazze, i cittadini vengono a trovarsi in possesso di documenti nei quali l'indirizzo indicato non corrisponde più, nella denominazione, a quello effettivo.

Al riguardo occorre osservare che il Codice della Strada fa obbligo ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art.58) ed il titolare di patente di guida (art.80) di comunicare, al PRA e alla Prefettura, il trasferimento di residenza perché venga annotato sul documento.

La Circolare n.21 del 21 marzo 1967 (Trasferimento di residenza di proprietari di automotoveicoli e di rimorchi e dei titolari di patente di guida) chiarisce che vanno denunciati e annotati anche i trasferimenti di abitazione nell'ambito del medesimo comune.

Con la modifica di denominazione in realtà non avviene alcun trasferimento di abitazione, ma un semplice cambio di toponomastica.

Appare pertanto opportuno, al fine di evitare contestazioni, che il comune munisca i cittadini di un documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo e non ad un trasferimento effettivo.

**Circolare Ministero dell'Interno 29-06-1981, n. 7 OGGETTO: Legge 23 giugno 1927, n. 1188 - Toponomastica stradale e dedica di monumenti a personaggi contemporanei**

Con circolare di pari numero del 27 luglio 1973, vennero impartite particolari istruzioni per l'inoltro delle istanze, intese ad ottenere l'autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1188, per intitolare strade ovvero dedicare monumenti, lapidi od altra specie di ricordi permanenti a persone decedute da meno di dieci anni.

In considerazione delle mutate condizioni etico-sociali verificatesi in questi ultimi anni, la circolare del 1973 si dimostra ora suscettibile di completa innovazione, in quanto deve ritenersi non più attuale in assonanza alla situazione generale ultimamente determinatasi nel Paese.

Pertanto, sorge evidente l'esigenza del mutamento di indirizzo, nel senso che vada ripristinato in tutta la sua ampiezza il potere discrezionale nella materia provvedendo ad una nuova e diversa autoregolamentazione della facoltà di deroga attribuita al Ministro dell'Interno, al quale la legge ha inteso conferire il succitato potere per evidenti motivi di opportunità politica, trattandosi di valutazioni estremamente delicate con possibili e non trascurabili riflessi negativi nei commenti della pubblica opinione.

Quindi, mentre viene abrogata la circolare del 1973, con la presente si precisa che questo Ministero, non terrà conto della ricorrenza di maggioranze speciali neppure come condizione preliminare per l'esame di merito delle deliberazioni, e la misura del consenso realizzatasi sull'intitolazione sarà, invece, tenuta presente come elemento di ponderazione quando la notorietà dell'onorando risulterà di rilievo soltanto locale ovvero si tratterà di personaggi stranieri.

In linea di massima non verrà accordata la deroga alla citata legge, qualunque sia stato il numero dei consiglieri favorevoli all'intitolazione, se a livello nazionale risultino sussistere fondate controindicazioni da parte della pubblica opinione.

Prescindendo, peraltro, dalle suesposte considerazioni protese alla salvaguardia dei principi esplicativi della legge, è da non sottovalutare il fatto che, ove si tratti di variazioni della denominazione di aree di circolazione, vengono a determinarsi gravi e vaste conseguenze negative sia ai cittadini come ai diversi servizi pubblici.

Infatti con la variazione di denominazione di una strada viene insito l'obbligo ai cittadini di provvedere, con multipli disagi, all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso - carta d'identità, passaporti, libretti di circolazione, porto d'armi, libretti di pensione e patenti di guida (art. 80 del codice della strada) e, ai vari uffici pubblici con l'aggiornamento dello schedario del servizio anagrafico, dei fogli di famiglia, dello stradario e del piano topografico ed ecografico, con l'aggiornamento nel settore postale delle strutture grafiche, nel settore del catasto ed in quello del registro immobiliare.

Da quanto precede emerge chiaramente l'esigenza che deliberazioni del genere siano adottate dopo una accurata ed approfondita riflessione relativamente alle pregiudizievoli conseguenze che non mancherebbero di determinarsi nel buon andamento dei pubblici servizi e nella sfera di attività anche private dei cittadini.

Ciò premesso, nel sottolineare la particolare esigenza che assume il riconfermare i principi ispiratori della legge 23 giugno 1927, n. 1188, potrebbe risultare di opportuna utilità che venga esaminata da parte delle SS.LL., la iniziativa ove ritenuto del caso, di promuovere una adeguata azione di indirizzo nei confronti delle Amministrazioni locali su una questione di rilievo tanto significativo nel campo dell'onomastica stradale.

## **Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 1992 - competenze prefettizie -**

Visto l'art. 4 della Legge n. 1188 del 23 giugno 1927 in base al quale il Ministro ha facoltà di autorizzare, in deroga al disposto degli artt. 2 e 3 della stessa legge, l'intitolazione a piazze, monumenti o altri luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni;

Considerato che tali autorizzazioni implicano prevalentemente valutazioni di ordine pubblico rientranti nella competenza dell'autorità prefettizia quale responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 13 della Legge 1° aprile 1981, n.121;

Ritenuto, pertanto, opportuno, anche ai fini di un più celere iter burocratico, delegare la competenza attribuita al Ministro dal suddetto art. 4, ai Prefetti delle Province italiane;

### **D E C R E T A:**

A decorrere dal 1° gennaio 1993 è delegata ai Signori Prefetti per la Provincia di loro competenza la facoltà di autorizzare le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni, ai sensi dell'art. 4 della Legge del 23 giugno 1927, n. 1188.

**Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione 16-09-1994, n. 6916 OGGETTO: Trasferimento di residenza**

Il Codice della Strada fa obbligo al proprietario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed al titolare di patente di guida, di comunicare, rispettivamente al P.R.A. e alla Prefettura il trasferimento di residenza perché venga annotato sul documento.

Nel caso di variazione dei toponimi in un Comune non si verifica, invece, nessun trasferimento di abitazione.

È evidente, pertanto, che al cittadino non può essere imposto un obbligo non previsto dalla legge, quale quello di far annotare la variazione di denominazione di una strada, deliberata dall'Autorità Amministrativa.

È d'altra parte presumibile che ogni qualsiasi comunicazione inviata all'interessato con l'annotazione della vecchia denominazione stradale, sarà ugualmente recapitata per un ragionevole numero di anni.

Può però verificarsi che il titolare di patente di guida in cui è annotata la vecchia denominazione della via, acquisti - in epoca successiva alla variazione del toponimo - un autoveicolo, sulla cui carta di circolazione verrà annotata la residenza secondo la nuova denominazione.

In questi casi sarebbe opportuno che il Comune che provvede alla variazione dei toponimi munisca i cittadini di un documento da cui risulti che la variazione di residenza, è dovuta al cambiamento del toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettivo.

Nel documento potrebbe essere chiarito che lo stesso viene rilasciato in considerazione del fatto che, al cittadino, non corre l'obbligo di far aggiornare i documenti in quanto questo obbligo è previsto dal Codice della Strada soltanto per i casi di trasferimento effettivo di abitazione.

Qualora il Comune non voglia provvedere in tal senso, è fatto obbligo ai titolari dei documenti sopracitati, di provvedere all'annotazione della variazione dell'indirizzo.

Si precisa, al riguardo, che ai sensi dell'art. 16, comma 8 della legge 24.12.1993, n. 537, le certificazioni rilasciate dai Comuni per l'aggiornamento della residenza registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica, vengono dichiarate non soggette all'imposta di bollo.

## **CIRCOLARE ISTAT N.5 DEL 4 FEBBRAIO 2000 PROT. 874 ADEMPIMENTI RICHIESTI AI COMUNI PER LA PREPARAZIONE DEL 14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE**

### 1 - Adempimenti ecografici, onomastica stradale e numerazione civica

Ogni area di circolazione situata nell'ambito della circolazione comunale deve avere una propria distinta denominazione ed ogni porta o altro accesso sulla stessa deve essere provvisto di apposito numero.

L'obbligo della numerazione si estende anche interamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati ad attività commerciali e professionali.

Seguendo questo principio di carattere generale, è obbligo del comune denominare le nuove strade e attribuire i numeri civici alle nuove costruzioni, secondo la normativa vigente.

Per contro, si precisa, che qualora vengano chiusi uno o più accessi sull'area di circolazione (es. casa demolita), non è necessario procedere ad alcuna rinumerazione, ma si dovranno annotare nello stradario in possesso dei comuni i numeri soppressi e il motivo che ha determinato salti di numerazione lungo l'area di circolazione.

**CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.10 DEL 8 MARZO 1991 ATTO DI DELIBERAZIONE DEL COMUNE IN MATERIA DI TOPONOMASTICA**

Nel concordare con quanto precedentemente affermato nella precedente circolare ministeriale n.15900/1 BIS/L 142 del 15 ottobre 1990, secondo la quale gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell'art.32 della legge 142/90, che costituisce norma di stretta interpretazione, si ritiene che l'atto deliberativo in materia di toponomastica sia di competenza della Giunta comunale.

## **1. OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA**

### **1.1 Premessa**

Nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e del suo regolamento d'esecuzione (1° Gennaio 1993), sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di informazione e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale. Nel contempo si è avuto anche modo di accertare che il panorama segnaletico presente sulle strade italiane non ha subito gli aggiornamenti ed i miglioramenti attesi. Ciò in larga parte dovuto ad una scarsa attenzione di numerosi Enti proprietari di strade che evidentemente non hanno ancora maturato la necessaria sensibilità alla corretta applicazione di una normativa estremamente importante per la sicurezza stradale.

La presente direttiva, che viene emanata a norma degli art.5, comma 1, e art. 35, comma 1, del Codice, ha pertanto lo scopo sia di chiarire i dubbi espressi e sia di richiamare l'attenzione degli Enti proprietari, Concessionari e Gestori di strade, di seguito denominati Enti proprietari, per sensibilizzarli ad una maggiore cura e impegno, anche finanziario, per il mantenimento delle strade e del necessario arredo segnaletico, nelle migliori condizioni.

In particolare, la sempre crescente complessità della circolazione, specie all'interno dei centri abitati, e l'elevato livello di incidentalità, che purtroppo si registra sulle strade, fanno ritenere oltremodo impellente il richiamo a tutti i soggetti direttamente coinvolti di fronte alle responsabilità che possono derivare dai mancati adempimenti. Tale responsabilità, peraltro, è stata oggetto di valutazione da parte del Governo all'atto della presentazione della "*Relazione annuale sui profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale*", di cui tutti gli organi di informazione hanno dato ampia e dettagliata diffusione.

### **1.2 Normativa di riferimento**

La normativa vigente in materia di disciplina della circolazione e di segnaletica stradale può ritenersi nel suo complesso soddisfacente. Il richiamo al rispetto della normativa vigente costituisce la base di partenza per ogni considerazione di seguito espressa e, per taluni aspetti, ne è anche la fonte. Va ricordato perciò che il Codice (art. 14 e tutto il Capo II del Titolo II del Decreto Legislativo 285/92 e successive modifiche) e le corrispondenti norme del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (Capo II del Titolo II del DPR 495/92 e successive modifiche), recano il complesso delle disposizioni cui deve essere improntata l'azione degli Enti ai quali è affidata la cura delle strade.

### **1.3 Relazione tra cura della strada e incidentalità stradale**

L'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che gli Enti proprietari dedichino le più attente cure alla strada ed alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione.

La segnaletica dispiega questi suoi effetti solo se progettata, realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura. Diversamente essa può anche risultare fonte di pericolo o causa di incertezze nei comportamenti degli utenti della strada da cui possono scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità.

In proposito è opportuno ricordare che dalle analisi dei dati ISTAT sulla sinistrosità stradale, la distrazione o la indecisione risultano tra le cause più ricorrenti di incidenti. Numerosi sinistri stradali, infatti, derivano dall'assenza di segnaletica, dall'inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente percepibilità, dalla collocazione irregolare, dall'usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero dall'installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni del regolamento (art. 38, comma 7, cod. str. e art. 79, reg.).

## 2. POTERI E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE IN MATERIA DI SEGNALETICA

...

### 2.4 Strade private aperte all'uso pubblico

Nelle strade private aperte all'uso pubblico, poste all'interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza del Comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi al Comune l'obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale [art. 37, comma 1, lettera c, cod. str.].

A tale riguardo è bene precisare che la locuzione "*area ad uso pubblico*", sulla quale il Codice all'art. 2 basa la definizione di "*strada*", riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi "*de facto*" e non "*de iure*". La segnaletica stradale in questi casi è posta a cura del Comune ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi disciplina della circolazione avente carattere di generalità ed i provvedimenti relativi siano adottati per perseguire o conseguire un pubblico interesse.

Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati, la competenza ad apporre la segnaletica è del Comune. È appena il caso di sottolineare che i segnali stradali devono rispettare le norme di riferimento per quanto riguarda la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sulle aree e sulle strade private aperte ad uso pubblico per le quali al Comune compete la responsabilità della disciplina della circolazione e della apposizione della segnaletica stradale. Su tali strade private, se non aperte all'uso pubblico, l'apposizione dei segnali è facoltativa, ma laddove utilizzati, essi devono essere conformi a quelli regolamentari e posti in opera nel rispetto della normativa tecnica che li riguarda.

## 2.5 Applicazione delle norme sulla segnaletica su particolari aree e su aree non ad uso pubblico

Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali non si esaurisce nei confronti degli Enti, proprietari di strade, previsti dall'art. 2, comma 5, del Codice, ma riguarda anche altri soggetti, che gestiscono strade o aree. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Codice, nell'ambito degli aeroporti e delle aree portuali la competenza a disciplinare la circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, e quindi ad apporre e mantenere in efficienza la relativa segnaletica stradale è, rispettivamente, del direttore della circoscrizione aeroportuale e del comandante di porto o dell'autorità portuale competenti per territorio.

Un caso particolare è rappresentato, oltre che dai casi innanzi esaminati, anche dalle strade all'interno degli aeroporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, e su tutte le altre aree demaniali aperte alla circolazione, anche se soggette a limitazione di tempo o categorie di veicoli, per le quali, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento, l'applicazione dei segnali non è facoltativa in quanto per esse si applicano integralmente le norme relative ai segnali stradali.

Si fa pertanto appello alla responsabilità degli altri soggetti competenti, oltre a quelli espressamente citati nell'art. 6, comma 5, lettere a, b, c e d del Codice, ad aver cura di installare e mantenere la segnaletica stradale, rientrando tale compito nelle loro mansioni d'ufficio a norma dell'art. 14, comma 1, lettera c del Codice.

## 2.6 Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della strada

Sulla base delle puntuali disposizioni di legge in materia di responsabilità, tutti gli Enti proprietari delle strade sono tenuti alla massima cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al controllo della sua efficienza, insieme alle altre condizioni di buona gestione.

Taluni conflitti di competenza verificatisi in passato tra Enti proprietari, in merito all'apposizione e manutenzione della segnaletica, non dovrebbero più sorgere stante la chiara e tassativa individuazione delle competenze fatta dal Codice (art. 37 cod. str.): in linea di principio deve affermarsi la responsabilità dell'Ente proprietario di strada in caso di incidente a seguito di carenza della segnaletica. Siffatta responsabilità è comunque riconducibile al predetto Ente se la insufficiente segnaletica induce l'utente a comportamenti scorretti che non avrebbe tenuto in presenza di segnaletica idonea.

La carenza dei segnali stradali, la loro irregolare apposizione, nonché l'insufficiente stato di manutenzione comportano inevitabilmente responsabilità sia per la Pubblica Amministrazione che per i funzionari preposti allo specifico settore.

## 2.7 Le responsabilità degli Enti proprietari della strada in materia di manutenzione della segnaletica

In materia di circolazione stradale, fuori dei casi espressamente disciplinati da norme imperative, la P. A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove sia necessario od opportuno apporre segnali di pericolo. Tale potere però incontra un limite nel dovere del *neminem laedere* (art. 2043 Cod. Civ.), e nel relativo potere dell'Autorità Giudiziaria di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti (Cass. civ., Sez. III, 6.4.1982, n. 2131).

Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo o un divieto regolarmente stabiliti con apposito provvedimento amministrativo (art. 6 e 7 cod. str.) può dare luogo a responsabilità a carico di amministratori e dipendenti dell'Ente, sia di carattere penale per lesioni riportate dalle vittime dell'incidente verificatosi e sia di natura civile; nel qual caso la responsabilità fa carico in via solidale ad ambedue i suddetti soggetti. Ne consegue che agli Enti proprietari spetta l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali e di disporre il ripristino di quelli rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).

## 2.8 La responsabilità dell'Ente proprietario della strada nei confronti dei fornitori della segnaletica

La fornitura o l'installazione di segnaletica non conforme deve essere contestata alla ditta fornitrice fino ad ottenere la puntuale rispondenza di essa alle norme che disciplinano la materia e alle clausole contrattuali o di ordine.

L'inosservanza di tali adempimenti comporta la restituzione dei materiali ricevuti, salvo il risarcimento del danno subito dalla P.A. per il ritardato o mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Da tutto ciò deriva un preciso obbligo per i tecnici e funzionari dell'ente interessato di verificare e controllare la fornitura nella quantità e qualità, intesa quest'ultima non solo quale conformità dei materiali agli standard contenuti, ma anche quale conformità dei singoli segnali alle norme di regolamento: dimensioni, colori, simboli e caratteristiche varie cui le norme e le figure fanno specifico richiamo.

Gli stessi sono tenuti a verificare il rispetto delle norme specifiche che individuano i tipi delle diverse pellicole rifrangenti che devono corrispondere a ben determinati criteri di individuazione e configurazione a titolo di garanzia e di conformità alle prescrizioni contenute nell'apposito disciplinare tecnico (D.M. 31 Marzo 1995) che, come noto, è fonte normativa nella specifica materia.

A questo riguardo è necessario sottolineare che l'utilizzo di segnaletica irregolare comporta responsabilità sotto il profilo amministrativo per il non corretto esercizio delle competenze conferite dalla legge all'Ente proprietario e, contemporaneamente, può determinare un danno erariale, che, in base alle attuali disposizioni legislative, può comportare responsabilità del dirigente o del funzionario che ne ha disposto l'acquisto o consentito l'impiego.

Rimane da sottolineare che anche gli stessi progettisti, tecnici o funzionari addetti al settore devono attenersi strettamente alle disposizioni regolamentari che disciplinano la materia. Agli organi di controllo, sia dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e delle sue sezioni periferiche presso i Provveditorati Regionali alle OO.PP., che di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice, spetta la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme richiamate, contestando, le relative violazioni.

...

## 5. IMPIEGHI NON CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE

### 5.3.2 Difformita' nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari

...

Anche l'installazione dei segnali "*nome-strada*" (art. 133 reg.) non ha sempre avuto la giusta attenzione da parte dei Comuni. Si tratta di un segnale di grande utilità, dal momento che spesso le normali targhe toponomastiche su pareti non sono visibili dagli utenti della strada. In proposito va rammentato che la deroga contenuta nel comma 2 dell'art.133 del Regolamento è da intendersi, ad avviso di questo Ministero, limitata ai centri storici o comunque a quelle zone centrali delle città di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, sempreché le tradizionali targhe toponomastiche siano chiaramente visibili. Una diffusa e corretta installazione dei segnali "*nome-strada*" ha certamente anche l'effetto di ridurre l'abnorme proliferare di cartelli pubblicitari che indirizzano verso esercizi commerciali situati in determinate strade. La possibilità di individuare con facilità la strada renderebbe inutili ulteriori messaggi pubblicitari.

Il Regolamento consente l'impiego del segnale di "*zona di attività*," come un normale segnale di direzione, mentre le singole attività possono essere indicate all'interno della "*zona*". La consuetudine di autorizzarne l'installazione anche sulle strade esterne alla zona industriale è una pratica di larga diffusione che deve essere riportata alla correttezza regolamentare. Casi specifici di attività industriale isolata possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte dell'ente proprietario della strada, che valuterà la necessità di indicarla come segnale stradale in funzione della utilità, per la generalità degli utenti della strada interessata.

....

## 8. REPERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA

### 8.1 Adempimenti amministrativi per la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie

Sulla base dei criteri fissati dall'art. 208, commi 2 e 4 del Codice, gli Enti proprietari di strade, quali le Province e i Comuni, sono tenuti a determinare annualmente con delibera della giunta le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e alla manutenzione della segnaletica stradale.

In tal modo almeno in parte possono essere reperiti i fondi necessari per curare adeguatamente il mantenimento della segnaletica stradale. Tuttavia, ove non sia sufficiente tale reperimento di fondi per le esigenze della rete stradale dell'Ente, sussiste comunque l'onere di copertura di tali spese mediante le previsioni ordinarie di bilancio. Va ricordato altresì che l'art. 393 del regolamento fa obbligo agli Enti locali di istituire un apposito capitolo di bilancio, di entrata e di uscita.

Per le somme introitate e per le spese effettuate ogni anno dovrà essere fornito rendiconto finale al Ministero dei lavori pubblici da parte degli Enti locali che hanno tale obbligo. Al riguardo, poiché la quasi totalità delle province e dei comuni è inadempiente per quanto attiene alle comunicazioni dovute al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 208 comma 4 del Codice e dell'art. 393 comma 2 del Regolamento, tale inadempimento, se sintomatico della carenza del prescritto rendiconto, è suscettibile di apposite sanzioni e, se del caso, di denuncia di eventuale danno all'Erario.

## 8.2 Copertura finanziaria delle spese per la segnaletica. Impiego irregolare dei proventi delle sanzioni pecuniarie

Il finanziamento delle opere relative al segnalamento stradale fa parte delle scelte di politica finanziaria che ogni amministrazione proprietaria di strade determina per assicurare il mantenimento ed il potenziamento della strada nel suo complesso. Normalmente sono comprese le opere sussidiarie relative alle pertinenze, all'arredo ed ai servizi. Spetta quindi agli uffici preposti alla viabilità o al traffico prevedere annualmente, nelle previsioni di bilancio, o nel Piano Economico di Gestione, le necessarie risorse per far fronte all'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'arredo stradale e della segnaletica stradale in particolare. Queste spese non possono, ad avviso di questo Dicastero, non considerarsi tra quelle primarie per il funzionamento dei servizi essenziali trattandosi di finalità di ordine generale che investe l'aspetto più delicato della sicurezza pubblica in generale e della mobilità stradale in particolare.

Poiché è accertato che circa il 70% degli incidenti stradali avvengono lungo le strade urbane, deve ritenersi impegno prioritario dei Comuni il finanziamento necessario per far fronte alle esigenze in argomento per ottenere un efficace abbattimento dell'alto tasso di sinistrosità che si registra annualmente. Pertanto, si richiama l'attenzione in particolare dei più grandi Comuni, sulla tassatività della destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, opportunamente riconosciute a loro favore, per far fronte a tutte le spese dirette alla manutenzione, al rinnovo dell'arredo e al mantenimento in condizioni ottimali di sicurezza della strada e delle sue pertinenze.

È noto, peraltro, il non infrequente fenomeno di Enti locali, i quali, basando probabilmente le loro scelte su un non corretto esercizio della propria autonomia finanziaria, ritengono di gestire le somme introitate a norma dell'art. 208, comma 1, del Codice, devolvendole a finalità e scopi diversi da quelli indicati nel successivo comma 4 art. 208, cioè "al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale.....". Si richiama, al riguardo, la particolare cura degli amministratori circa il corretto uso dei predetti fondi, allo scopo, tra l'altro, di non incorrere nelle conseguenti responsabilità.

**Corte di Cassazione Civile, sezione seconda.Sentenza 6501 del 11/03/2008.**

Circolazione stradale - Art. 94 C.d.S. - Obbligo posto a carico dei privati di comunicare all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. i trasferimenti di residenza - Non è configurabile nella diversa ipotesi di variazione della onomastica delle strade e di variazione dei numeri civici ad iniziativa dell'ente proprietario.

Juris data

Archivio selezionato : Sentenze Civili

Documento n. 1 di 1

CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

Cassazione civile , sez. II, 11 marzo 2008, n. 6501

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
SETTIMI Giovanni - Presidente - Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel.  
Consigliere - Dott. PARZIALE Ippolito - Consigliere - Dott. CORRENTI  
Vincenzo - Consigliere - Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere  
- ha pronunciato la seguente: sentenza  
sul ricorso proposto da: C.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA  
VIA DELLA CAFFARELLETTA 5, presso lo studio dell'avvocato CAIAZZO,  
rappresentato e difeso dall'avvocato CACACE Felice, giusta procura a margine del ricorso;  
- ricorrente - contro PREFETTO DELLA PROVINCIA DI  
NAPOLI, COMUNE DI ERCOLANO; - intimati -  
avverso la sentenza n. 1957/04 del Giudice di pace di PORTICI dell'8/07/04, depositata il  
28/09/04; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il  
04/12/07 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI; lette le conclusioni scritte dal  
Sostituto Procuratore Generale Dott. Liberto Alberto RUSSO che ha concluso visto l'art. 375  
c.p.c., per l'accoglimento del ricorso per essere manifestamente fondato, con le conseguenze di  
legge.

Fatto-Diritto

C.G.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portici dep. il 28 settembre 2004 che aveva rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Napoli per violazione dell'art. 94 C.d.S..

Il Giudice di Pace ha ritenuto che l'obbligo di richiedere l'aggiornamento all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. della carta di circolazione per l'avvenuto trasferimento della residenza o del domicilio sussiste anche nel caso in cui, come nella specie, si sia verificata una variazione nella denominazione e nella numerazione della strada.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 94 C.d.S., che, facendo riferimento ai trasferimenti di residenza, non può trovare applicazione analogica od estensiva, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, all'ipotesi in cui siano cambiate la denominazione e la numerazione della strada.

Il motivo va accolto.

L'art. 94 C.d.S., recita:

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

L'art. 247 reg. esec. C.d.S., nel disciplinare le modalità attuative delle disposizioni in esame, stabilisce le comunicazioni che, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, devono effettuare la Direzione generale della M.C.T.C. e il P.R.A. (commi 1 e 2), prevedendo che i Comuni danno comunicazione dell'avvenuta variazione anagrafica (comma 3).

Orbene, il primo comma del citato art. 94 disciplina i mutamenti relativi alla titolarità del diritto di proprietà o conseguenti alla costituzione del diritto di usufrutto o ancora alla stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, che devono essere comunicati al P.R.A., il quale provvede alla relativa trascrizione e all'emissione di un nuovo certificato di proprietà; il comma 2, prevede che l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione, determinati dalle variazioni di cui al comma 1, stabilendo quindi che analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

Dal complessivo contenuto delle disposizioni in oggetto emerge la identica ratio delle norme in esame che, avendo lo scopo di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi alla intestazione dei veicoli e alla residenza degli intestatari, impongono l'obbligo di comunicare le variazioni che, dipendendo dall'iniziativa degli interessati, non sono conosciute dall'amministrazione.

In particolare, l'obbligo di comunicazione - sancito per i trasferimenti di proprietà o per gli altri mutamenti previsti dall'art. 94 citato, comma 1 - e il conseguente aggiornamento della carta di circolazione operano anche (analogamente) per i trasferimenti di residenza. La norma intende fare riferimento evidentemente ai trasferimenti del luogo in cui l'intestatario del veicolo abbia la dimora abituale (art. 43 cod. civ.): si tratta di variazioni anagrafiche, che vengono registrate per effetto della dichiarazione da parte dei soggetti tenuti a renderla ai Comuni (D.P.R. n. 223 del 1989, art. 13 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), previo accertamento da parte dell'ufficiale dell'anagrafe del requisito della dimora abituale (art. 19 del citato decreto): i Comuni comunicano, quindi, alla Direzione generale della M.C.T.C. la variazione anagrafica registrata (art. 247 reg. esec. C.d.S.).

La ratio di cui all'art. 94 C.d.S., dunque, non può ritenersi operante nella diversa ipotesi di modifiche intervenute nella denominazione e/o nella numerazione delle strade, in relazione alle quali i Comuni sono tenuti agli adempimenti topografici ed ecografici di cui al Decreto n. 223 del 1989, art. 38 e segg. (tra l'altro l'art. 41, comma 4, prevede che, nel caso di nuova denominazione della strada, sulla targa deve essere indicata anche quella precedente), d'ufficio provvedendo, ex art. 44 del citato Decreto, alle necessarie variazioni anagrafiche, che consentono di individuare facilmente e in modo obiettivo il nuovo indirizzo.

Va, quindi, formulato il seguente principio di diritto:

"l'obbligo posto a carico dei privati dall'art. 94 C.d.S., di comunicare all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. i trasferimenti di residenza, non è configurabile nella diversa ipotesi di variazione della onomastica delle strade e di variazione dei numeri civici ad iniziativa dell'ente proprietario".

la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.:

deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio di merito e della presente fase vanno poste a carico dell'intimato risultato soccombente.

P.Q.M

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impugnato con l'opposizione.

Condanna l'intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, nonché delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 600,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge sugli importi sopra liquidati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008

LS 30 aprile 1992 n. 285 art. 94 D.LG.

**Estremi della Circolare inserita in archivio numero: 6790 data: 12/12/2002 proponente: CDS - Sezione IV**

**massima: Strade comunali - Titolazione - Mutamento titolazione - Parere Soprintendenza - Ambito - Individuazione**

La Soprintendenza ha una sorta di generale competenza a valutare ogni questione attinente alla modifica della toponomastica. Può ben valutare , quindi, la proposta di modifica , oltre sotto l'aspetto della soppressione del toponimo esistente, anche sotto il profilo della nuova titolazione, anche se riferita a un personaggio illustre scomparso da meno di dieci anni.

Categoria: Giurisprudenza

Riferimento:

Tipo: Sentenza

Numero: 6790

Data: 12/12/2002

Ente: Consiglio di Stato VI Sezione

Estremi della Circolare inserita in archivio numero: 6790 data: 12/12/2002

proponente: CDS - Sezione IV

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 6120 del 1997, proposto dal Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Bonanni e Rodolfo Murra, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della Avvocatura comunale, alla via del Tempio di Giove n. 21;

contro

il Ministero per i beni culturali ed ambientali, in persona del Ministro pro tempore, la Soprintendenza dei beni ambientali e culturali di Roma, in persona del Sovrintendente pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

dei signori Mattia Persiani, Manlio Abati, Giampiero Proia, Guido Rossi, Massimo Marchetti, Andrea Lecis, Stefano Gregorio, Paola Nicastro, Vittorio Moresco, Davide Ansanelli, Mauro Petrassi, Raoul Barsanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Manlio Abati, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, al Lungotevere Michelangelo n. 9;

nei confronti

degli avvocati Enrico Biamonti, Filippo Biamonti e Luigi Biamonti, elettivamente domiciliati in Roma, al Lungotevere n. 9, presso il loro studio;

e nei confronti

dei signori Alessandro Milonis, Corrado Manfredonia, Massimo Manfredonia, Lorenzo Albanese Ginammi, Rosamaria Mariano, Massimo Serra, Stefano Parlatore e Severa Imperiali, non costituitisi in giudizio,

per la riforma  
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, 18 dicembre 1996, n. 2182, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado n. 8202 del 1995;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Vista la nota di costituzione delle Amministrazioni appellate;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di alcuni degli interventori in primo grado, depositati in data 18 luglio 1997 e 7 ottobre 2002;

Vista la memoria depositata dal Comune di Roma;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti all'udienza del 18 ottobre 2002;

Udito l'avvocato Enrico Biamonti;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

In data 25 ottobre 1994, il Sindaco di Roma ha chiesto alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma di esprimere un parere in ordine alla intitolazione al regista Federico Fellini di un tratto (compreso tra il ponte Nenni e la piazza delle Cinque giornate) del Lungotevere Michelangelo in Roma.

Con l'atto n. 15446 del 22 novembre 1994, la Soprintendenza ha espresso parere negativo.

Il Comune ha impugnato il parere negativo dapprima con ricorso gerarchico (non deciso dal Ministro per i beni culturali) e poi con il ricorso di primo grado n. 8202 del 1995, proposto al TAR per il Lazio.

Con la sentenza n. 2182 del 1996, il TAR ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Con l'appello in esame, il Comune di Roma ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado.

Il Ministero e la Soprintendenza, con un appello incidentale, hanno chiesto che il ricorso di primo grado sia dichiarato inammissibile ed hanno concluso che in ogni caso sia respinto l'appello principale.

Si sono costituiti nella presente fase del giudizio alcuni degli interventori in primo grado, con memorie depositate in data 18 luglio 1997 e 7 ottobre 2002.

All'udienza del 18 ottobre 2002 la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del parere negativo, espresso dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, in ordine alla proposta del Sindaco di Roma di intitolare al regista Federico Fellini un tratto (compreso tra il ponte Nenni e la piazza delle Cinque giornate) del Lungotevere Michelangelo.

Il TAR per il Lazio, con la sentenza impugnata, ha ritenuto ammissibile ed infondato il ricorso proposto avverso il parere negativo della Soprintendenza.

Con l'appello in esame, il Comune di Roma ha riproposto le censure esaminate e respinte dal TAR, chiedendone l'accoglimento.

Dopo avere ricostruito le vicende che hanno condotto alla proposizione del gravame (v. pp. 1-9 dell'atto di appello), con l'unico articolato motivo il Comune di Roma ha dedotto che l'atto della Soprintendenza sarebbe viziato per violazione di legge ed eccesso di potere, poiché l'Amministrazione statale avrebbe esercitato la propria discrezionalità tecnica illogicamente e in assenza di adeguata motivazione.

Secondo l'assunto, la Soprintendenza:

avrebbe violato l'art. 2 del regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158 (come convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), poiché si sarebbe dovuta unicamente pronunciare sulla soppressione parziale dell'antico toponimo del Lungotevere Michelangelo, senza valutare le questioni attinenti alla intitolazione della strada ad un personaggio illustre, deceduto da meno di dieci anni (alla data di formulazione del parere);

non avrebbe valutato che, come è avvenuto in altre occasioni, non si trattava di sostituire il toponimo del Lungotevere Michelangelo, bensì di intitolare ad un illustre regista contemporaneo un tratto del medesimo Lungotevere;

avrebbe illogicamente definito 'irriguardoso' un "accostamento" tra la figura di Michelangelo Buonarroti e quella di Federico Fellini, del quale non sarebbero stati valutati i meriti eccezionali nel campo artistico.

Inoltre, ad avviso dell'appellante la sentenza del TAR avrebbe erroneamente qualificato come insindacabili le valutazioni poste a base del contestato parere.

Ritiene la Sezione che tali censure, così riassunte, nel loro complesso siano infondate e vadano respinte.

3.1. Va premesso che, nel caso di specie, il Sindaco di Roma ha chiesto il parere della Soprintendenza sulla sua proposta, richiamando la determinazione della Commissione comunale consultiva di toponomastica di data 11 ottobre 1994,

In tale seduta, la Commissione aveva segnalato come fosse auspicabile l'intitolazione a Federico Fellini del tratto in questione del Lungotevere Michelangelo e come fosse necessario un ulteriore assenso 'in deroga' del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1188, poiché l'illustre regista risultava scomparso da meno di dieci anni (in data 31 ottobre 1993).

3.2. Ciò posto, osserva la Sezione che i procedimenti disciplinati dall'art. 2 della legge n. 473 del 1925 e dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 1188 del 1927 sono tendenzialmente autonomi, perché finalizzati a soddisfare distinti interessi pubblici:

la Soprintendenza, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 473 del 1925, in sede di valutazione dell'istanza di soppressione totale o parziale di un toponimo stradale, deve valutare complessivamente le esigenze della tradizione storica e della cultura delle popolazioni e dei luoghi, di cui il toponimo costituisce espressione, anche in relazione a quello diverso che si intenda attribuire;

il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 1188 del 1927, nel valutare se sussistano “casi eccezionali quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione” e scomparse da meno di dieci anni, deve effettuare una ponderata ed equilibrata valutazione degli interessi in conflitto e delle esigenze di ordine pubblico.

La Soprintendenza, dunque, è competente a valutare ogni questione attinente alle modifica della toponomastica, mentre il Ministero dell'Interno è competente a valutare se una nuova strada vada intitolata ad un personaggio illustre, deceduto da meno di dieci anni.

I due procedimenti, tuttavia, sono strettamente connessi quando, come è avvenuto nella specie, la proposta di intitolazione di un tratto stradale ad un tempo si riferisca ad un personaggio scomparso da meno di dieci anni, in sostituzione (totale o parziale) di un precedente toponimo.

In tal caso, la Soprintendenza può esprimere il proprio parere valutando, sotto tutti gli aspetti di ordine storico e culturale, anche se sia il caso di sostituire un toponimo antico con l'intitolazione ad un personaggio illustre e scomparso di recente.

Infatti, l'art. 2 della legge n. 473 del 1925 consente alla medesima Amministrazione di comparare il toponimo attuale con quello oggetto della proposta modificativa, che in ipotesi può riguardare o un avvenimento o un personaggio ricollegabile al toponimo esistente (e la cui connessione ancor più ne sottolinei il rilievo culturale), ovvero un avvenimento o un personaggio a questo assolutamente non ricollegabile.

In altri termini, la Soprintendenza può unitariamente valutare la condivisibilità della proposta di modifica non soltanto in considerazione del toponimo di cui è prevista in tutto o in parte la soppressione, ma anche valutando quello diverso che si intenda attribuire, pur quando la proposta miri alla sostituzione dell'antico toponimo col nome di un illustre personaggio scomparso da meno di dieci anni.

3.3. Così ricostruito il quadro normativo rilevante nella specie, le censure formulate dall'appellante vanno respinte.

Il contestato provvedimento della Soprintendenza si è diffusamente richiamato ai criteri di valutazione contenuti nella circolare emessa dal Ministero per i beni culturali ed ambientali in data 18 febbraio 1982, che ha segnalato:

“l'opportunità che, salvo casi eccezionali, sia assolutamente da evitare, soprattutto per le antiche strade o piazze comunali, la mutazione della loro denominazione che rappresenta, pur sempre, storicamente la volontà delle amministrazione nelle diverse epoche”;

l'esigenza di “non complicare, sotto il profilo storico e documentario, la descrizione e la lettura di tutti gli eventi, legati necessariamente alla denominazione dei luoghi”.

Nel fare propri tali criteri enunciati nella circolare, la Soprintendenza non è incorsa nei dedotti profili di eccesso di potere per inadeguata motivazione.

Tali criteri, infatti, risultano di per sé legittimi e razionali, proprio perché un antico toponimo comporta il ricordo del relativo evento o del personaggio e caratterizza lo stesso luogo, anche in relazione agli studi dell'attuale e delle successive generazioni sugli sviluppi e sugli eventi verificatisi sul territorio nel corso del tempo.

Inoltre, senza incorrere nei dedotti profili di violazione di legge o di eccesso di potere, la Soprintendenza ha ben compreso che si trattava della proposta di parziale sostituzione del toponimo e la ha ragionevolmente valutata in base ad un esame inscindibile di quello da sostituire parzialmente e riguardante una persona di fama plurisecolare ed incomparabile (Lungotevere

Michelangelo) e della alternativa intitolazione all'illustre personaggio da celebrare (il regista Federico Fellini).

Sotto tale aspetto, risultano di per sé razionali (e dunque insindacabili in sede di legittimità) le considerazioni svolte dalla Soprintendenza sulla insussistenza di un 'caso eccezionale' che giustificasse la parziale soppressione dell'antico toponimo riferito a Michelangelo Buonarroti, nonché quelle sull'esigenza che non vi fosse la sua parziale sostituzione con l'intitolazione ad un personaggio sia pure illustre, ma contemporaneo (di cui peraltro non sono stati sottovalutati i meriti conseguiti nel campo artistico) e scomparso da meno del periodo preso in considerazione dall'art. 2 della legge n. 1188 del 1927.

Per le ragioni che precedono, le censure contenute nell'atto di appello e quelle proposte in primo grado vanno respinte.

Pertanto, non rilevano le doglianze rivolte nel gravame avverso la motivazione della sentenza del TAR (sulla insindacabilità delle valutazioni poste a base dell'atto della Soprintendenza), l'appello incidentale (con cui è stato chiesto che il ricorso di primo grado sia dichiarato inammissibile) e l'eccezione di improcedibilità dell'appello (basata sul fatto che, nel corso del giudizio, il Comune ha intitolato al regista un diverso tratto stradale).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello n. 6120 del 1997.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA Presidente

Luigi MARUOTTI Consigliere Est.

Pietro FALCONE Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

NOTE - A cura della Redazione

Regio Decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158 (convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473)

Art. 1. Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualunque delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.

Art. 2. Il presente decreto verrà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Articolo 4 - Legge 23 giugno 1927, n.1188

Art. 4. Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, nè ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

E' inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

## Consiglio di Stato Sez. V, - 23 giugno 2003, sentenza n. 3716

Uso pubblico - definizione - disciplina delle strade comunali e "vicinali" - la costituzione di servitù per destinazione.

Si ha uso pubblico, che comporta l'assoggettamento della strada alla disciplina delle strade comunali anche se esse siano "vicinali" ossia fuori dal centro abitato (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, contenente il codice della strada, articoli 2, comma 7, e 3, comma 1, definizione n. 52) quando un'area privata venga dal proprietario destinata ad essere inserita nella rete viaria pubblica, o mediante atto negoziale oppure, in modo simile a quanto è previsto dall'articolo 1062 del codice civile per la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, **mediante una sistemazione dei luoghi nella quale sia implicita la realizzazione di una strada per uso pubblico, seguita da uso pubblico effettivo.** (Nella specie la cessione seguita dall'uso pubblico effettivo, **dalla toponomastica e dall'illuminazione pubblica**, ha appunto realizzato in modo conclamato quanto meno la destinazione ad uso pubblico della strada, indipendentemente, anche qui, dalle vicende del procedimento amministrativo di lottizzazione).

**Consiglio di Stato - 23 gennaio 2008, sentenza n. 169 e TAR VENETO, SEZ. II, sentenza 24 gennaio 2008. STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO - DEFINIZIONE**

Presupposti che devono sussistere affinché una strada privata possa essere considerata di uso pubblico e sulla legittimazione o meno del proprietario del fondo confinante ad effettuare un'apertura su una strada privata soggetta ad uso pubblico di passaggio.

Affinché una strada privata possa essere considerata ad uso pubblico non basta che essa possa servire a collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario, ma è anche necessario che la strada sia posta al servizio di una collettività indeterminata di cittadini portatori di un interesse generale: non è, quindi, da considerare ad uso pubblico una strada che

1. è utilizzata prevalentemente dagli abitanti dei comparti edilizi che su essa prospettano
2. È priva di marciapiedi e, pertanto, non si presenta destinata alla circolazione dei pedoni come richiede, invece, l'art. 2 del c.d.s. allorché definisce il concetto di strada;
3. è a vicolo cieco e, dunque, per essa non può valere il principio della presunzione di uso pubblico che opera solo qualora il tratto di strada colleghi due strade pubbliche (TAR Reggio Calabria, 5/5/2006 n. 712)

L'assoggettamento di un bene ad uso pubblico di passaggio non può legittimare il proprietario di un fondo confinante all'apertura di un accesso sulla strada medesima, né il Comune a rilasciare la relativa concessione amministrativa.

## **Ministero dei Trasporti – Parere n. 16789/2008 – Interventi in aree private aperte al pubblico.**

Ai sensi dell'art.2 c.1 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) ai fini dell'applicazione delle norme del Codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

A tal riguardo non rileva la "proprietà" del manufatto, ma unicamente il suo "uso"; pertanto se esso è aperto al pubblico passaggio, è anche soggetto alla disciplina del Codice.

Conseguentemente possono essere espletati i servizi di polizia stradale anche se sulle aree private ad uso pubblico, che comunque rientrano nella definizione di cui all'art.2 c.1 del Codice.

Il comune è tenuto inoltre alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell'art.7 c.1 del Codice e all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica stradale, ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. C).

Analogamente per le occupazioni della sede stradale, le opere, i depositi e i cantieri stradali, trovano applicazione gli artt. 20 e 21 del codice.

## Altri riferimenti

- **ISTAT Prot. n. 8282 del 04/12/2007 in risposta a richiesta chiarimenti Comune di Olbia prot. n. 99209 del 10/12/2007**
- **ISTAT Prot. n. 2584 del 21/04/2008 in risposta a richiesta chiarimenti Comune di Olbia inviata tramite e-mail in data 18/03/2008, avente oggetto “assegnazione civici su edifici con accessi su più vie”, e ad integrazione della risposta ISTAT Prot. n. 8282 del 04/12/2007**
- **Segnalazioni e richieste di Enti e cittadini pervenute all’ufficio Toponomastica del Comune di Olbia**
- **legge regionale 5 marzo 2008: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008). art.1 commi 16-32**
- **delibera e circolare applicativa l.r. 3/2008: circolare applicativa l.r. 3/2008 art.1 commi 16-32 – sportello unico per le attività produttive: semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi**



# Istituto Nazionale di Statistica

*Dero*

**Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento tecnico  
scientifico**

**Direzione centrale esigenze informative, integrazione e territorio**



Al Comune di Olbia  
Ufficio di Statistica e Toponomastica  
Via Dante 1,  
07026, Olbia (SS)  
c.a. Dr.ssa Silvia Marreddu

Protocollo n. **2584** allegati

Risposta alla nota n. del

Roma

**21 APR. 2008**

e p.c. ISTAT  
Ufficio Regionale per la Sardegna  
Via Firenze, 17  
09100 Cagliari  
c.a. Dr.ssa Marianna Tosi

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Comune di:<br><b>OLBIA</b>        |             |
|                                   |             |
| Codice Amm: <b>c_g015</b>         |             |
| Prot. Gen: <b>0034452</b>         | <b>A</b>    |
| Data: <b>29/04/2008</b>           | <b>9.44</b> |
| Classificazione: <b>1 - 2 - 0</b> |             |

**Oggetto:** Assegnazione civici su edifici con accessi su più vie.

In risposta alla e-mail del 18 marzo 2008 di pari oggetto di codesto Ufficio e ad integrazione dei chiarimenti in materia di toponomastica, numerazione civica e della relativa normativa vigente, comunicati con lettera prot. n. 8282 del 4 dicembre 2007 di questa Direzione, si specifica quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 10 della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e agli artt. 3, 20, 43 e 45 del Regolamento anagrafico della popolazione residente (contenuti nella sezione "Anagrafe della popolazione" del volume Istat "Metodi e norme", serie B n. 29 - Anno 1992), è previsto che i cittadini siano registrati nell'anagrafe del comune nel cui territorio hanno fissato la residenza e che lo stesso comune assegni un numero civico a tutte le abitazioni che ricadano nel suo territorio.

Dall'art. 42 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 si evince come l'obbligatorietà di attribuzione della numerazione civica ricada sia per quella *esterna* - ossia tutti gli accessi che dall'area di circolazione immettono alle unità ecografiche semplici, siano esse abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche e/o commerciali, garage, eccetera -, sia per quella *interna* - gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala interna, cortile e/o atrio-.

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma  
Telefono +39 06 4673 2053  
e-mail: [dcct@istat.it](mailto:dcct@istat.it)  
Cod. Fisc. 80111810588  
Partita IVA 02124831005

Data tale premessa e limitatamente ai compiti dell'Istat in materia di applicazione delle norme anagrafiche e topografiche, è nostro parere che la soluzione, nel caso in cui ci sia un fabbricato dotato di più ingressi (due o più numeri civici della stessa via, oppure due o più numeri civici di vie diverse), sia quella di individuare l'accesso "principale" e riferire ad esso la numerazione interna; diversamente gli ingressi "secondari", riferiti al civico principale, risulteranno privi di interni.

La scelta dell'ingresso principale, qualora sia riferito a unità abitative, cadrà su quello nel quale risulteranno iscritti i residenti – o la maggioranza di essi –, o eventualmente quello più frequentemente usato; nel caso di attività produttive o comunque ad uso non residenziale, sarà considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare.

Nel caso specifico di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione, il comune provvederà ad assegnare la relativa numerazione civica esterna, individuando l'accesso principale a cui riferire la numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e non.

Si fa presente, inoltre, che è fatto obbligo ai comuni, in materia di revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, procedere d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati, alla suddetta revisione, così come disciplinato dall'art. 47 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 47 (Legge anagrafica).

Il Direttore centrale  
(*Giovanni Alfredo Barbieri*)

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma  
Telefono +39 06 4673 2053  
e-mail: [dcet@istat.it](mailto:dcet@istat.it)  
Cod. Fisc. 80111810588  
Partita IVA 02124831005



# Istituto Nazionale di Statistica

**Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento tecnico  
scientifico**


**Direzione centrale esigenze informative, integrazione e territorio**

Protocollo n. **8282** allegati vari

Risposta alla nota n. del

Roma **5 4 DIC. 2007**

Comune di:  
OLBIA  
  
Codice Anni: c.g015  
Prot. Gen: 0099209 A  
Data: 10/12/2007 13.50  
Classificazione: 1-2-0



Al Comune di Olbia  
Ufficio di Statistica  
Via Dante 1,  
07026, Olbia (SS)

e.p.c. ISTAT  
Ufficio Regionale per la Sardegna  
Via Firenze, 17  
09100 Cagliari

ISTAT  
DCIS/U  
SEDE

**Oggetto:** Richiesta di chiarimenti in materia di toponomastica

In risposta alla lettera di codesta Amministrazione, prot. 73326 del 25 settembre 2007, si riporta quanto di seguito.

La normativa vigente in materia di toponomastica e numerazione civica fa capo ai seguenti provvedimenti legislativi: il R.D.L. n. 1158 del 10 maggio 1923, la Legge n. 1188 del 23 giugno 1927, la Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 (legge anagrafica), il D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 (regolamento anagrafico) nonché le disposizioni previste dall'Istituto nazionale di statistica, contenute nella pubblicazione Istat "Metodi e norme", serie B n. 29 - Anno 1992.

In premessa a quanto di seguito riportato nei punti di risposta ai vostri quesiti, si specifica che le amministrazioni comunali sono tenute, per altro obbligatoriamente in occasione del Censimento generale della popolazione e nel rispetto delle disposizioni dell'Istat, ad aggiornare costantemente le carte topografiche con l'inserimento sistematico dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, i nuovi fabbricati, compresi gli ampliamenti e le demolizioni, la numerazione civica, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale e/o commerciale e/o industriale.

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma  
Telefono +39 06 4673 2053  
e-mail: dceet@istat.it  
Cod. Fisc. 80111810588



# Istituto Nazionale di Statistica

**Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento tecnico  
scientifico**

**Direzione centrale esigenze informative, integrazione e territorio**

Pertanto si ribadisce che in base alla normativa suindicata è fatto obbligo al comune, in particolare agli uffici di statistica o topografico o ecografico, o anagrafe, di assegnare il numero civico (art. 10 della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954) e, per il tramite della Giunta comunale, di deliberare sulla denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione (art. 41 D.P.R. n. 223/89, art. 48 del D.Lgs. 267/00).

**Punto 1.** In merito al quesito sulla numerazione civica delle unità ecografiche comprese in isolati, si rinvia l'attenzione agli effetti degli artt. 42 e 43 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e alle disposizioni contenute nel volume Istat "Metodi e norme" - capo IV "Numerazione civica e Numerazione interna" e capo V "Stradari e Insulario".

Dall'art. 42 del D.P.R. n. 223/89 si evince come l'obbligatorietà della numerazione civica esista sia per quella *esterna* (gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici, siano esse abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, etc.) sia per quella *interna* (gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala o cortile o atrio).

Il proprietario dell'immobile, a costruzione ultimata e prima che il fabbricato possa essere occupato, deve presentare al comune apposita domanda per ottenere l'assegnazione del numero civico e provvedere all'indicazione della numerazione interna (art. 10 della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954), sulla base dei criteri forniti dallo stesso comune. Ove i proprietari risultassero inadempienti relativamente all'apposizione di quest'ultima numerazione, l'amministrazione comunale dovrà provvedervi con addebito della relativa spesa (art. 43, comma 3 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989), fermo restando il principio che l'attribuzione della predetta numerazione esterna e interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità dell'immobile (art. 42 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989).

Per i centri abitati nei quali sia stata adottata l'unità "isolato", si dovrà a ciascuno di essi assegnare un numero, da non apporsi materialmente sugli edifici, ma da riportarsi sulle planimetrie e in un apposito elenco a registro, *l'insulario*, secondo le modalità espresse nel capo V "Stradari e insulario" contenute nel volume Istat "Metodi e norme".

**Punto 2.** Nel caso specifico di complessi abitativi quali residence o villaggi turistici, si conferma la possibilità di adottare la tipologia di isolato come riportato nella fig. 7 del paragrafo 2, capo II "Individuazione e numerazione degli isolati" (Istat "Metodi e norme"). Nei casi in questione, il comune provvede, se la proprietà privata presenta lungo il perimetro della recinzione uno o più accessi individuabili su strade pubbliche, ad assegnare con le modalità ordinarie, la relativa numerazione civica esterna e ad ottemperare, nei termini di quanto espresso sopra (Punto 1), alla numerazione interna, ma solo qualora l'accesso principale della/e unità abitativa/e si affacci/no su strada privata non sbarrata all'accesso.

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma  
Telefono +39 06 4673 2053  
e-mail: dcei@istat.it  
Cod. Fisc. 80111810588



# Istituto Nazionale di Statistica

**Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento tecnico  
scientifico**

**Direzione centrale esigenze informative, integrazione e territorio**

**Punti 3. 4.** Ogni spazio del suolo pubblico o privato, aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, corte, giardino, pista ciclabile, largo, calle o simili), destinato alla viabilità costituisce area di circolazione che deve essere distinta da una propria denominazione. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al R.D.L. n. 1158 del 10 maggio 1923 e della Legge n. 1188 del 23 giugno 1927, da indicarsi su targhe di materiale resistente (art. 41 D.P.R. n. 223/89).

Qualora si riscontri che uno spazio preposto alla transitabilità sia privo di un proprio nome il comune deve provvedere ad assegnargliene uno.

Nel caso delle lottizzazione da voi presentato, si applicano gli obblighi di cui sopra.

L'attribuzione del nome può essere omessa solo nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico. Tuttavia dall'esame di molti regolamenti toponomastici comunali vigenti, l'amministrazione municipale delibera, secondo le modalità previste per legge, sull'intitolazione delle stesse qualora sia presentata un istanza da parte del privato interessato.

I fabbricati ad uso abitativo, industriale e/o commerciale situati all'interno sia dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, sia in aree extraurbane provvisti e non di regolare rete viaria, o comunque collocati in territori non soggetti al demanio - quindi in strade private non chiuse all'accesso - sono soggetti all'intervento del comune in materia di applicazione della numerazione civica secondo le modalità riconducibili ai paragrafi 9,10,11,12 del capo IV "Numerazione civica e Numerazione interna", del citato volume Istat.

Sono escluse dalla numerazione le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni, gli accessi ai fabbricati rurali abitati per brevi periodi (circa 20 gg. l'anno) in occasione dei lavori agricoli, fienili, legnaie, stalle e simili.

*Il Direttore centrale  
(Giovanni Alfredo Barbieri)*

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma  
Telefono +39 06 4673 2053  
e-mail: dceet@istat.it  
Cod. Fisc. 80111810588